



Bruxelles, 21 gennaio 2019
(OR. en)

5441/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0218(COD)**

**AGRI 25
AGRIFIN 2
AGRIORG 2
AGRILEG 11
CODEC 122
CADREFIN 23**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1
Oggetto:	Proposta DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo - Informazioni fornite dalla presidenza

1. Il 1° giugno 2018 la Commissione ha pubblicato tre proposte legislative sulla futura PAC. All'interno della proposta sul regolamento OCM sono state presentate diverse modifiche relative alle disposizioni sul settore vitivinicolo. Tra di esse, la proposta sulle varietà di uve da vino sembra essere la più controversa. La Commissione propone di permettere agli Stati membri e al settore vitivinicolo di usare:
 - le varietà appartenenti alla specie *Vitis labrusca*;

- le varietà Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano proibite in precedenza per ragioni che taluni non ritengono più valide;
- le varietà ibride interspecie di *Vitis vinifera* con altre specie *Vitis* nelle denominazioni di origine protette (DOP), come è già il caso per le indicazioni geografiche protette (IGP).

La Commissione giustifica l'introduzione di tali possibilità con considerazioni economiche e ambientali. Infatti le varietà ibride e le varietà appartenenti alla specie *Vitis labrusca* tendono ad adattarsi meglio ai cambiamenti climatici, il che significa in pratica che sopravvivono meglio in condizioni atmosferiche avverse, quali siccità e temperature elevate. Nella maggior parte dei casi presentano anche la caratteristica di essere più resistenti alle malattie, incluse le malattie e i parassiti comuni dell'uva quali la peronospora, l'oidio, il botrytis e la fillossera. Tale caratteristica ha influenza diretta sulla quantità di pesticidi utilizzati, che possono essere notevolmente ridotti con un conseguente impatto positivo sull'ambiente e sui margini di profitto degli agricoltori.

2. Le disposizioni relative al vino e, più specificatamente, le questioni riguardanti le varietà di uve sono state discusse inizialmente nel Gruppo "Prodotti agricoli" nel settembre 2018. Negli interventi orali nonché nelle osservazioni scritte, le delegazioni hanno mostrato un'opposizione piuttosto forte nei confronti di tale proposta, citando i rischi potenziali per la salute e i rischi fitosanitari derivanti dall'introduzione delle suddette varietà. Tale questione è stata ulteriormente discussa nella riunione del CSA del novembre 2018, quando la presidenza austriaca ha proposto tre quesiti per valutare con maggiore precisione il livello di sostegno relativo a ciascuno dei tre sotto-elementi della proposta della Commissione. La discussione ha mostrato una netta differenza di opinioni tra i principali paesi produttori di vino, che si opporrebbero fortemente alla proposta, e gli altri Stati membri, che sarebbero flessibili o disposti ad accettarla. Le delegazioni disposte a sostenere la proposta hanno indicato come loro principale ragione le considerazioni ambientali nonché la mancanza di prove scientifiche sui rischi potenziali per la salute menzionati in passato. Inoltre, alcune delegazioni hanno evidenziato il fatto che la proposta della Commissione non imponeva agli Stati membri di autorizzare tali varietà ma dava loro soltanto la possibilità di farlo, possibilità che, a loro parere, dovrebbe restare aperta. Tra gli argomenti menzionati dai paesi che sono contrari alla proposta figura principalmente il rischio di abbassamento delle norme di qualità dei vini europei.

3. Al seminario sul vino organizzato dalla presidenza austriaca nel dicembre 2018 diversi relatori hanno presentato fatti storici e scientifici per dimostrare i vantaggi e gli svantaggi dell'introduzione delle varietà in questione.

Da un lato, è stato segnalato che tali varietà potrebbero essere vantaggiose sia per i produttori che per i consumatori, in quanto limitano significativamente la quantità di pesticidi utilizzati e pertanto hanno un impatto positivo sull'ambiente e sui margini di profitto degli agricoltori.

Dall'altro, è stato sottolineato che l'introduzione di tali varietà di uve da vino appartenenti alla specie *Vitis labrusca* e delle sei varietà proibite comporterebbe un abbassamento della qualità dei prodotti vitivinicoli e, pertanto, potrebbe influire sulla reputazione dei vini europei acquisita grazie a enormi sforzi e notevoli risorse finanziarie. I vini prodotti a partire dalle varietà in questione non rispondono alle aspettative dei consumatori europei e mondiali in termini di qualità e competitività.

Da ultimo, nella presentazione concernente le viti resistenti alle malattie e i vigneti del futuro è stato sottolineato il ruolo dell'approfondimento della ricerca e dell'innovazione nel settore, e la necessità di trovare nuove varietà geneticamente resistenti al fine di contrastare alcuni degli aspetti negativi collegati all'utilizzo dei pesticidi. Grazie ai progressi tecnologici e alle conoscenze specialistiche attuali esiste un enorme potenziale per la ricerca nel settore della viticoltura e per la creazione di nuove varietà sostenibili che potrebbero adattarsi alle condizioni agronomiche e che potrebbero essere adeguatamente selezionate secondo criteri di qualità gustativa del vino.

*

* *

In tale contesto, in occasione del Consiglio del 28 gennaio, si invitano i ministri a partecipare a uno scambio di opinioni sulla base dei seguenti quesiti:

*Q1: Tenendo conto degli argomenti inclusi nelle presentazioni svoltesi nel corso del seminario sul vino e nei documenti distribuiti in seguito, sareste disposti ad accettare di aprire il mercato alle varietà di uve da vino appartenenti alla specie *Vitis labrusca* e alle sei varietà proibite? O preferireste mantenere lo status quo per quanto riguarda tali varietà di uve?*

*Q2: Alla luce del quesito precedente, concordate che una varietà di vino ottenuta da incroci tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis* potrebbe essere autorizzata nei vini DOP?*
